



N. R.G. [REDACTED] V.G.

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

SEZIONE MINORI

La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:

Presidente Dott. Guido Federico

Giudice Dott. Maria Ida Ercoli Relatore

Giudice Dott. Anna Bora

Esperto Dott. Biondi Alessandro

Esperto Dott. Lombardini Cecilia

Esaminati gli atti ed i documenti del procedimento relativo al reclamo ex art. 739, c.p.c. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche, cron n.5227.2024, pubblicato in data 12.09.2024 e comunicato in pari data.

promosso da

██████████, nata a ██████████ (Albania) in data 20/11/1998, e residente a ██████████ in Via Trento e Trieste n. 31, (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv Admira Beqiraj;

Viste le note depositate in data 11.11.2024 e le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1) Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da ██████████ finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato ex art. 31 d. lgs. 286/1998, in deroga alle altre disposizioni del T.U. Imm, in considerazione del fatto che la richiedente non ha autonomia economica in quanto non svolge attività lavorativa, usufruisce dei pacchi viveri della Caritas e di conoscenti e vive in una abitazione concessa in uso gratuito. Inoltre il periodo trascorso nel territorio nazionale (settembre 2023), la tenerissima età del figlio (nato il 16.01.2024) e la mancanza di integrazione nel tessuto sociale nazionale, non consentono, secondo quanto affermato dal Tribunale, di ravvisare i "gravi motivi" – come intesi dalla giurisprudenza di legittimità – richiesti per l'accoglimento dell'istanza.

2) ██████████ ha proposto reclamo depositato in data 23.09.2024 contestando la valutazione negativa dei gravi motivi ex art.31 TU Imm. operata dal Tribunale con il gravato decreto rilevando in particolare

che il primo giudice non ha tenuto in considerazione elementi fondamentali, quali: il fatto che è stata costretta ad abbandonare l'Albania al quinto mese di gravidanza poiché "vittima di discriminazione", la stabilità economica ed abitativa, la vulnerabilità della donna genitore singolo, l'integrazione della diade madre-figlio e infine il prevedibile pregiudizio derivante dallo sradicamento dal territorio nazionale e rientro nel paese di origine che comporterebbe una espulsione di fatto del minore, vietata dall'art.19 TUI.

Ha, quindi, concluso chiedendo la revoca del provvedimento impugnato e l'autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano della reclamante ordinando alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art.31 co.3 D.lgs n.286/1998

Il Procuratore Generale è intervenuto con atto del 22.02.2024 chiedendo l'accoglimento del reclamo rilevando che *"le doglianze esposte appaiono condivisibili trattandosi di minore nata in Italia e che vive in un contesto familiare positivo sicchè appare ragionevole ritenere che l'allontanamento dei genitori ovvero il trasferimento in altro paese possa pregiudicare un sereno sviluppo psico-fisico dello stesso"*

3) L' art.31 co.III cit. prevede che il Tribunale per i minori possa rilasciare, anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, una autorizzazione temporanea all'ingresso e/o permanenza in Italia del familiare di un minore per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore

medesimo, tenuto conto della sua tenera età e delle sue condizioni di salute.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha convalidato ormai da un tempo una interpretazione estensiva dei "*gravi motivi*" connessi con lo sviluppo psicofisico del minore medesimo, non limitati dai requisiti dell'eccezionalità e contingenza ma collegati ad una nozione evolutiva delle esigenze del minore, che ne considera il preminente interesse attraverso una indagine da svolgersi in concreto nel riferimento alla età e/o alle condizioni di salute anche psichiche, al giudizio che gli può derivare dall'allontanamento forzato dei familiari o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.(Cass. SU N.21799/2010).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni eccezionali e attuali strettamente collegate alla salute del minore ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente; non è riconosciuta dall'articolo 31 co.3 cit. la generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori ma occorre accertare la sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta attraverso un giudizio prognostico quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare, ne consegue che le statuizioni che possono integrare i "*gravi motivi*" di cui al citato art.31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del

caso concreto, avendo riguardo alle esigenze di cure mediche, all'età del minore che assume rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass.n.4197/2018; Cass.n.12269/2020).

Deve, quindi, presumersi la vulnerabilità dei minori nati in Italia che siano integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori di età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare, entrambi affermati da questa Corte con Ordinanza n. 4197 del 2018. Il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su provvedimenti di rimpatrio, interessanti i genitori o anche uno solo di essi, deve quindi applicare alla posizione dei minori eventualmente coinvolti il criterio di comparazione attenuata. Detto criterio ritiene prevalente, fino a prova contraria, la condizione di vulnerabilità del minore rispetto alle norme che regolano il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale: considera quindi prioritario il danno derivante al minore e alle sue aspettative di vita in Italia a seguito del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con cui questi non abbia in concreto alcun rapporto (Corte di cassazione - Sezione II - Ordinanza 1° settembre 2020 n. 18188).

E' stato altresì precisato che la prospettiva di giudizio da percorrere è segnata dal fatto che la speciale autorizzazione ex art.31 co.3 D.lgs

n.286/98 prevista per i genitori *"..si fonda sul presupposto che il minore non può essere espulso salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi". (ex art 19 co.2 lett.a del Dlgs) e quindi della esistenza del diritto del minore che si trovi in Italia a permanere sul territorio nazionale senza perdere, sebbene a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero fornito di un titolo di soggiorno.."* conseguentemente ha rilevato la Suprema Corte, la valutazione delle condizioni per il rilascio non può essere fondata esclusivamente sulla configurabilità o meno di effetti lesivi conseguenti all'allontanamento del minore dal territorio italiano unitamente ai genitori ed il radicamento del minore in Italia potrà essere considerato solo come elemento integrativo concorrente alla prognosi di grave disagio psicofisico per il minore, che deve fondarsi quanto all' "an" sull'accertamento probabilistico del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore ed i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore"(Cass. N.15642/2020).

4) Alla luce dei criteri suindicati le doglianze della reclamante appaiono fondate.

4a) Invero il provvedimento del Tribunale per i Minorenni nell'assegnare pressoché esclusiva rilevanza alla durata del periodo trascorso dall'ingresso in Italia della reclamante(settembre 2023), che reputa breve, alla circostanza che la stessa non gode di autonomia economica e abitativa ,alle condizioni di radicamento in Italia della famiglia omette un apprezzamento complessivo e bilanciato delle emergenze-in funzione

di verifica della situazione coinvolgente il rapporto tra il minore e il genitore nonché delle condizioni di vita del nucleo familiare e del minore e delle correlate esigenze di quest'ultimo a non vedersi privato del contesto familiare.

4b) Dagli elementi emersi all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione allegata al presente procedimento, si evince che la madre è immune da pendenze e procedimenti penali, come attestato dal certificato del casellario giudiziale del 14.10.2024 e dei carichi pendenti del 10.10.2024 (in atti).

Non svolge attività lavorativa ma può fare affidamento sul supporto economico di alcuni connazionali [redacted] e della [redacted], beneficia settimanalmente di generi alimentari forniti dalla Caritas (cfr. informativa dei Carabinieri Marche datata 25.07.2024) e gode di una buona rete affettiva di supporto sia per lei che per il bambino; il nucleo familiare vive in un adeguato appartamento di proprietà di [redacted] concesso in comodato d'uso gratuito, apparso in sede di visita domiciliare *"ben curato accogliente e igienicamente idoneo"*; il minore è in regola con le vaccinazioni necessarie (doc 10), ha un proprio pediatra assegnato dall'Asl (doc 11) e *"dispone di tutte le attenzioni e cure necessarie da parte della madre che si mostra affidabile, attenta ai bisogni del bambino"*; (cfr. relazione redatta dal comune di Montemarciano datata 16.07.2024); con relazione redatta dal Comune di [redacted] datata 20.09.2024 si dà atto che *"La sig.ra [redacted] e il minore si*

stanno integrando concretamente sul territorio in cui sono attualmente residenti" e che "il Servizio Sociale, in accordo con la stessa, si sta adoperando per l'attivazione di un progetto di tirocinio di inclusione sociale presso una scuola dell'infanzia di [REDACTED] con un avvio previsto per il mese di novembre."(doc9).

4c) Complessivamente dall'indagine sul contesto della vita non può dirsi emergere una situazione di precarietà nelle relazioni familiari e nelle condizioni rilevanti agli effetti della presente indagine.

Inoltre il contesto familiare e la tenerissima età del minore(n.16.01.2024) segnano l'indefettibile esigenza di quest'ultimo a mantenere le cure da parte della madre, il sostegno e l'accompagnamento nella crescita da parte della stessa, con prevedibile concreta ricaduta traumatica per un eventuale rottura della unione familiare con gravi ripercussioni nello sviluppo psicofisico del minore, qualora la reclamante rientrasse nel paese di origine o al repentino trasferimento del minore in un altro contesto territoriale e sociale atteso che il minore rimarrebbe senza alcun supporto affettivo, educativo e di sostegno.

Sulla base di tali considerazioni e delle emergenze in atti devono ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio della autorizzazione temporanea a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art. 31 co.3 decreto legislativo n.286 del 1988, per il periodo di periodo di anni due

che si reputa attualmente adeguato Considerata la natura del presente procedimento va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte Appello di Ancona accoglie il reclamo proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche, cron n.5227.2024, pubblicato in data 12.09.2024 e concede alla richiedente il permesso di soggiorno ex art.31 Dlgs 286/1998 per un periodo di anni due. Nulla per le spese.

Ancona così deciso in camera di consiglio del 20.11.2024

Il Consigliere est.

Dott.ssa Maria Ida Ercoli

Il Presidente

Dott. Guido Federico